

COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

=====
C O P I A
=====

Reg.Pubblicazioni n. del 14-09-2009

Nr. 70	Oggetto: PRESA D'ATTO DELLE LEGITTIMAZIONI OCCUPAZIONI DEMANIO COLLETTIVO. AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO DI TERRENI LEGITTIMATI. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEGLI ATTI.
Data 01-09-09	

L'anno **duemilanove**, addì **uno** del mese di **settembre** alle ore **13:00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

=====

SALVATORI MARIO	SINDACO	P
LEMBO GIAMPIERO	VICESINDACO	P
RICCI RENATO	ASSESSORE	A
SALVATORI VINCENZO	ASSESSORE	P
MEUCCI BERNARDINO	ASSESSORE	A

=====

ne risultano **presenti n. 3 e assenti n. 2**

ASSUME la presidenza il **Sig.SALVATORI MARIO** in qualità di **SINDACO** partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione il **Segretario Sig.Dott. BRANCATO PAOLO**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

[] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

[] il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 - comma 1[^] - del D.Lgs. 18 Agosto 2000,

n.267, hanno espresso **Parere FAVOREVOLE**.

www.comunesanpolodeicavalieri.net

PREMESSO che :

- con decreto commissariale di liquidazione di usi civici su terre di privati, del 20 Aprile 1940, registrato a Roma il 04 Maggio 1940 / VIII al Volume 568 n° 7571, con il quale venivano liquidate occupazioni illegittime di terreni di demanio civico per un totale di ha 353.95.34;

-con decreto commissariale di legittimazione del 10 Ottobre 1960, approvato con Decreto del Preidente della Repubblica del 16 Febbraio 1961, registrato alla Corte dei Conti il 10 Marzo 1961 al reg.n.6 foglio 336, registrato a Roma il 2 maggio 1961 al vol.40, n.8606, con il quale venivano legittimate occupazioni illegittime di demanio civico per un totale di ha 361.97.33;

- con decreto commissariale di legittimazione del 11 giugno 1966, Rep.n.37 Cron. n.112 con il quale venivano legittimate n.68 occupazioni abusive illegittime di demanio civico per un totale di ha 32.51.65;

VISTO che sono state presentate al Comune di San Polo dei Cavalieri le domande di affrancazione dei canoni da parte dei proprietari dei terreni di cui all' "allegato A";

VISTO che detti canoni, così come individuati nei decreti di legittimazione, non risultano pagati da almeno un decennio, mancando dei ruoli in esercizio dei detti canoni;

VISTA la legge 1766/1927 ed il regolamento di attuazione approvato con R.D. 332/1928;

VISTA la legge 1° Luglio 1952 n° 701 art. 1 che prevede l'aumento di otto volte dei canoni di uso civico anteriori al 1941;

VISTA la legge 22 Luglio 1966 n° 607 art.1 comma 3 che stabilisce che i canoni fissati in misura inferiore al reddito dominicale non possono essere rivalutati;

VISTA la legge 18 Dicembre 1970, n° 1138 art. 6, che stabilisce la possibilità di rivalutare il canone in misura proporzionale al mutato porere di acquisto quale risultante delle statistiche ISTAT sempre con riferimento ai canoni antecedenti al 1941;

VISTA la Circolare Ministero agricoltura e foreste 29.04.1954 n° 2 applicativa della legge 701/1952 ove si ravvisa la possibilità di aggiornamento dei canoni provenienti da legittimazioni del possesso;

VISTA la Sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione speciale usi civici, del 2/12/1950 (in Giur. Cass. Civ. 1951, I quad, pag. 801) nella quale si esplica come il canone di liquidazione esprimerebbe la conversione del diritto reale spettante al Comune in diritto di credito e quindi non vi ha più cointeressenza, anzi il canone stesso attesta l'avvenuta estinzione di ogni comunanza di interessi sul terreno;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n°5995 del 17/11/1979, con la

quale espressamente si afferma che l'onere del livello e del canone di affranco di uso civico è pieno proprietario del fondo che ne è gravato, essendo egli soltanto obbligato a prestazioni che altro non sono che il corrispettivo della concessione in perpetuo del dominio del fondo, a seguito della consensuale conversione in denaro delle preesistenti prestazioni fondiari perpetue, e le successive sentenze conformi della stessa Corte del 22 Novembre e del 05 Dicembre 1979, n° 6314;

CONSIDERATO che il mancato regolare pagamento dei canoni ha determinato un danno per la collettività che ha visto mancare un ristoro economico per la sottrazione al compendio di demanio civico delle terre legittimate;

CONSIDERATO che comunque tali terre sono definitivamente uscite dal regime degli usi civici con i citati decreti di legittimazione e pertanto non possono essere effettuate azioni di reintegra;

CONSIDERATO che l'Ente per la tutela della collettività può richiedere l'aumento del canone applicando il metodo del calcolo nella misura proporzionale all'aumento ISTAT;

RITENUTO indispensabile per risarcire la collettività del mancato introito, applicare detto aumento, oltre alla richiesta del pagamento di dieci annualità per canoni pregressi non perenti;

RITENUTO che l'ufficio tecnico ha le competenze per effettuare l'istruttoria tecnica con l'elaborazione dei calcoli per determinare il capitale di affrancazione secondo gli aumenti sopra indicati;

RITENUTO che tale operazione comporta comunque un'istruttoria delle pratiche per le quali è stato determinato un importo di diritti di istruttoria tecnica di € 35,00 (trentacinque/00)

VISTI i pareri espressi dai competenti uffici;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa nei modi di legge

DELIBERA

- Di applicare per l'affrancazione dei canoni fissati dai decreti di legittimazione emessi dal Commissario per la liquidazione degli usi civici di Roma e, dopo il passaggio delle competenze amministrative, emessi dalla Regione Lazio l'aumento nella misura proporzionale al mutato potere di acquisto quale risultante delle statistiche ISTAT dalla data di emissione dei rispettivi decreti alla data della domanda di affrancazione;
- Di procedere alla conseguente affrancazione dei canoni previo pagamento dei canoni stessi da parte dei proprietari dei terreni di cui all' "allegato A", del capitale di affrancazione come determinato ovvero il pagamento di dieci annualità di interessi per canoni pregressi ed il pagamento di € 35,00 (trentacinque/00) per diritti di istruttoria;

- Di ricorrere all'ausilio di notai scelti dalle parti interessate per il rogito degli atti di affrancazione dal suddetto canone, con spese a totale carico del richiedente e previo versamento del relativo capitale di affrancazione;
- Di autorizzare il responsabile del servizio tecnico, a rappresentare il Comune nella stipula degli atti notarili di affrancazione;
- Di versare le somme versate dai richiedenti per canoni pregressi e per il capitale di affrancazione, su appositi capitoli di bilancio "speciali fruttiferi" per essere utilizzate per opere di interesse della collettività previo autorizzazione della Regione Lazio;
- Di dichiarare il presente atto, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile.

www.comunesanpolodeicavalieri.net

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to SALVATORI MARIO

il Segretario
f.to BRANCATO PAOLO

=====
Il Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo comunale
certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo
Pretorio dal 14-09-09 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Il Segretario comunale
li,14-09-09 f.to BRANCATO PAOLO

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.
D I C H I A R A
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n.267:
[] E' stata trasmessa, con elenco n.4972, in data 14-09-2009 ai Signori
Capigruppi consiliari (art.125 - comma 1^ - D.Lgs.18 Agosto 2000,
n.267).
[] E' stata trasmessa con lettera n., in data alla
Prefettura di Roma (art.135 - comma 2^ - D.Lgs.18 Agosto 2000,
n.267)
[] E' stata trasmessa con lettera n.*****, in data ***** , al
Co.Re.Co essendone pervenuta richiesta (Art.127 - comma 1^ - D.Lgs.
18 Agosto 2000, n.267)
[] E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale
in data ***** con lettera ***** (art.127, comma 1^).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li 14-09-09 f.to BRANCATO PAOLO

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18 Agosto
2000, n.267
- E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 14-
09-09 al 29-09-09 e che contro la stessa non è stato presentato
alcun reclamo.
- E' divenuta esecutiva il giorno 01-09-09
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 - comma 4^ -
D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267).
- [] perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134- comma 3 -
D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267).
- [[decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di
controllo (Art.134 - comma 1^ - D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li 14-09-09 BRANCATO PAOLO

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li 14-09-009 BRANCATO PAOLO